


2.2.1/119

PRES. ASS. LEG. E-R
AR24042012 150934

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assemblea Legislativa

Oggetto n. 2645

Prot. n. 15987 del 24/4/2012

Comm. ass.re refer. VII

Comm. ass.re consult.

IL RESPONSABILE

Bologna, 24 aprile 2012

OGGETTO 2645

Progetto di Legge

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0015987-24/04/2012-ALRER

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 13
(ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)****RELAZIONE**

Il presente progetto di legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) finalizzate a garantire l'ottimale funzionamento del CAL. In particolare alcuni interventi proposti mirano al superamento della questione relativa alla assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti nelle ipotesi di sostituzione di un componente elettivo del CAL decaduto, prevedendo che il Consiglio delle autonomie locali operi validamente composto dai restanti componenti in carica fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi.

Il progetto di legge è costituito da 3 articoli.

L'articolo 1 introduce alcune modifiche alla legge n. 13 del 2009. Nello specifico il comma 1 dispone l'abrogazione della disposizione relativa alla sede del CAL. Il comma 2 prevede la possibilità per i componenti del CAL di delegare un assessore alla partecipazione delle sedute del CAL e delle commissioni. Ai sensi del comma 3, nell'ipotesi che non sia possibile sostituire un componente elettivo decaduto a causa della mancanza di candidati nella graduatoria dei non eletti, viene disposto che il CAL opera validamente composto dai restanti componenti in carica fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto del rapporto tra comuni montani e non montani. Al comma 4 è previsto che qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi si proceda a nuove elezioni di tutti gli stessi. Infine, il comma 5 abroga la disposizione che prevedeva che i componenti uscenti svolgessero le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

Ai sensi dell'articolo 2 le modifiche apportate alla legge n. 13 del 2009 sono applicate ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge che, come previsto dal successivo articolo 3, avviene il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali)

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) è abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del CAL e delle commissioni."
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l'organo opera validamente composto dai restanti componenti in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elettivi indicate dall'art. 2, comma 3."
4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi."
5. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è abrogato.

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Le modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 introdotte dalla presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.



Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

